

DIREZIONE

Direttore: Simonetta Cannoni

Decreto n. 381 del 21/11/2019

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/pubblicazione: Atto non riservato. Pubblicazione sul sito dell'Agenzia. Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), Dlgs 33/2013.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile []

Allegati: n.1

Oggetto: Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018

MOVIMENTI CONTABILI

Voce di bilancio/Iniziativa	Tipo movimento	Importo
"Sopravvenienza passiva"	SPESA	€ 235.310,00

IL DIRETTORE

VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 28 novembre 2018 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI);

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 1 del 25 giugno 2018 con il quale si è provveduto all’inquadramento nei ruoli organici dell’Agenzia del personale individuato con la deliberazione GR n. 605/2018, con decorrenza dal 28 giugno 2018;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 2 del 25 giugno 2018 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo provvisorio della menzionata Agenzia;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 37 dell’8 ottobre 2018 con il quale è stata approvata la dotazione organica e il piano dei fabbisogni del personale di ARTI ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 117 del 18 dicembre 2018 “assetto organizzativo provvisorio ARTI – conferma incarichi dirigenziali”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 127 del 27 dicembre 2018 “assetto organizzativo ARTI – modifiche”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 26 del 01 febbraio 2019 “assetto organizzativo ARTI – modifiche”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 138 del 28 marzo 2019 “Proposta di dotazione organica e piano dei fabbisogni di personale per l’anno 2019 di ARTI ai sensi dell’articolo 21 quinquiesdecies, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32”;

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni- Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che dispone in merito al completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre, n. 150;

VISTO il comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il quale il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell’art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego;

VISTI i commi 795 e 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che dispongono in merito alla successione delle regioni, o agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per

l’impiego nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in merito al superamento del precariato;

VISTO il comma 798 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il quale le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi 793 e 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano i relativi oneri rivalendosi successivamente sulle regioni;

CONSIDERATO il comma 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il quale al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro." e richiamati in particolare:

- l'art. 20 "Trasferimento del personale" con cui si stabilisce a decorrere dal 28 giugno 2018 il trasferimento all'Agenzia del personale a tempo indeterminato appartenente alla qualifica dirigenziale delle province e della città metropolitana risultante dall'elenco allegato alle convenzioni stipulate dalla Regione Toscana e gli enti medesimi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento ed il subentro nei contratti di lavoro a tempo determinato in essere del personale con qualifica dirigenziale risultante dalle medesime convenzioni.
- l'art. 21 "Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato" con cui si stabilisce che, in prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera a). Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità.

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", art.1, comma 800, che prevede che:

"al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n.56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a

condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio."

VISTO il Decreto RT n. 11473 del 10/07/2019 con il quale si è proceduto alla quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana, anno 2018;

PRESO ATTO che la quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana anno 2018, come da decreto RT n. 11473 del 10/07/2019, è stata effettuata nel rispetto dei vincoli e delle specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare:

- decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

- d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare, all’art.23:

- il comma 2, che prevede che “(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)”;
- il comma 4 che recita “A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
- fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 557-quater, della legge n.296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
- il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66;
- la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva”;

- DPCM 8 marzo 2019, “Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla quantificazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di ARTI, con le modalità di cui all’art. 21 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 che prevede che, “in prima applicazione, per l’anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell’Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all’art. 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a

trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera a). Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità, nel rispetto di quanto previsto al comma 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il quale al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 della medesima legge si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione;

DATO ATTO che il richiamato decreto del Dirigente del Settore Amministrazione del personale della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di Regione Toscana n. 11473 del 10 Luglio 2019 così quantifica in sede

consuntiva il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di Regione Toscana Anno 2018 :

Tabella 1

1) REGIONE TOSCANA - QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 -	
Descrizione	IMPORTO
RISORSE STABILI	
CCNL 23/12/1999 art. 26	7.248.438
CCNL 12/02/2002 art. 1	197.302
CCNL 22/02/2006 art. 23	331.604
CCNL 14/05/2007 art. 4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5	201.471
Applicazione ll.rr. nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. n. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione l.r. n. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. n. 22/2016 art.19 (APET)	125.900
Risorse art. 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Totale	12.786.887
DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 /art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	-1.470.587
Totale	-4.574.090
RISORSE VARIABILI	
CCNL 23/12/1999 art. 26	21.099
Somme non utilizzate - anno precedente	13.301
Totale	34.400
TOTALE COMPLESSIVO	8.247.197

RILEVATO che l'importo della riduzione di cui all'Art.1. comma 3 – lett. e) del CCNL 12/02/2002, così come quantificato con il citato Decreto di Regione Toscana n. 11473 del 10/07/2019 e sottratto, con accordo del 10/7/2019 per la destinazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti regionali, alla disponibilità di risorse da destinare a tal fine, risulta pari ad € 438.739;

DATO ATTO che, la quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - anno 2018 -al netto delle decurtazioni applicate e della riduzione di cui al precedente capoverso, è pari ad € 7.808.458 come risulta dalla seguente tabella:

DATO ATTO che nel Bilancio di esercizio 2018 di Arti non è stato possibile procedere all'accantonamento di somme per la produttività dei dirigenti in considerazione del fatto che Regione Toscana, al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio di Arti, non aveva ancora provveduto alla quantificazione del fondo per la retribuzione di risultato 2017 e 2018 della dirigenza regionale il cui importo ,ai sensi della Legge 28/18, funge da riferimento per il calcolo della retribuzione di risultato dei dirigenti di Arti.

Tabella 2

2) REGIONE TOSCANA - QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 - al netto delle decurtazioni applicate e della riduzione ex Art.1. comma 3 – lett.e) del CCNL 12/02/2002		
QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 -al netto delle decurtazioni applicate	Riduzione ex Art.1. comma 3 – lett.e) del CCNL 12/02/2002	QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 -al netto delle decurtazioni applicate e della riduzione ex Art.1. comma 3 – lett.e) del CCNL 12/02/2002
8.247.197	438.739	7.808.458

DATO ATTO che il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) Anno 2018 è determinato, in applicazione dell'Art. 21 della legge regionale 8 Giugno 2018, n. 28, in un importo pari ad € 249.871 così come risulta dalla seguente tabella;

Tabella 3

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI) QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 -				
3) REGIONE TOSCANA - QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 -al netto delle decurtazioni applicate e della riduzione ex Art.1. comma 3 – lett.e) del CCNL 12/02/2002	PERSONALE DIRIGENTE DI REGIONE TOSCANA - ANNO 2018 - PIANTA ORGANICA	VALORE MEDIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA DI REGIONE TOSCANA	PERSONALE DIRIGENTE SOGGETTO AL TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - ARTI - dalle Province e Città Metropolitana di Firenze al 28/6/2018	QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 - AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI)
7.808.458	125	62.467,66	4	249.871

RICHIAMATO il proprio decreto direttoriale n. 345 del 03/10/2019 avente ad oggetto “Quantificazione in sede preventiva e provvisoria del Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato del personale

dirigente anno 2018 con il quale, a tal fine, venivano quantificate risorse per un importo complessivo pari ad € 52.000;

DATO ATTO che l'importo di cui al precedente capoverso è incluso e riassorbito nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) Anno 2018;

DATO ATTO che, stanti le previsioni di cui all'Art.1, comma 799 primo periodo, della Legge 27 Dicembre 2017, n.205 ed all'Art. 22, comma 3, della L.R. 8 Giugno 2018, n.28, per le quali gli oneri relativi al pagamento della retribuzione di posizione del personale Dirigente, ad esclusione della retribuzione di risultato del medesimo personale dirigente, per il periodo dal 01/01/2018 al 27/06/2018 rimangono a carico delle Amministrazioni di provenienza del personale dirigente trasferito all'Agenzia, per il successivo rimborso da parte della Regione Toscana - sono quantificate :

- a) le risorse indisponibili alla contrattazione per quanto ascrivibili alle Amministrazioni di provenienza del personale dirigente trasferito, relativamente alla retribuzione di risultato per il periodo dal 01/01/2018 al 27/06/2018, come da successiva Tabella 4;
- b) le risorse disponibili alla contrattazione per quanto ascrivibili all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego –ARTI –, alla retribuzione di risultato del personale dirigente trasferito per il periodo dal 28/06/2018 al 31/12/2018, come da successiva Tabella 5;

Tabella 5

Risorse a valere sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente INDISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ascrivibili alle Amministrazioni di provenienza del personale dirigente trasferito relativamente al periodo dal 01/01/2018 al 27/06/2018	72.010
--	--------

Tabella 4

Risorse a valere sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ascrivibili all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego –ARTI – relativamente al periodo dal 28/06/2018 al 31/12/2018	74.741
---	--------

RILEVATO che alla data di adozione del presente atto non è stato ancora sottoscritto il CCNL del personale dirigente del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

Per i motivi espressi in narrativa:

DECRETA

1. di determinare, in sede consuntiva, la quantificazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) Anno 2018 come risulta dalla seguente tabella:

Tabella 6

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI) FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 -	
QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA	249.871

2. di dare atto che la quantificazione in sede consuntiva del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Agenzia è determinata in applicazione dell'art. 21 della legge regionale 8 Giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI) il quale, al comma 1, prevede che " *In prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti al comparto delle funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all'articolo 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera a). Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità.* ", ed al netto delle risorse variabili, dei residui e delle decurtazioni applicate nella determinazione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 della Regione Toscana ;

3. di dare atto che - stanti le previsioni di cui all'Art.1, comma 799 primo periodo, della Legge 27 Dicembre 2017, n.205 ed all'Art. 22, comma 3, della L.R. 8 Giugno 2018, n.28, per le quali gli oneri relativi al pagamento della retribuzione di posizione del personale Dirigente, ad esclusione della retribuzione di risultato del medesimo personale dirigente, per il periodo dal 01/01/2018 al 27/06/2018 rimangono a carico delle Amministrazioni di provenienza del personale dirigente trasferito all'Agenzia, per il successivo rimborso da parte della Regione Toscana - le risorse indisponibili alla contrattazione per quanto ascrivibili alle Amministrazioni di provenienza del personale dirigente trasferito, relativamente alla retribuzione di risultato per il periodo dal 01/01/2018 al 27/06/2018, sono quantificate come da successiva Tabella 7;

Tabella 7

Risorse a valere sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente INDISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE ascrivibili alle Amministrazioni di provenienza del personale dirigente trasferito relativamente al periodo dal 01/01/2018 al 27/06/2018	72.010
--	--------

4. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1, detraendo quanto quantificato al punto 3) comporta una spesa da finanziare per un totale di € 177.861 oltre oneri riflessi ed IRAP pari ad euro 57.449 per un totale lordo di € 235.310, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che per i motivi descritti in narrativa, non è stato possibile finanziare la suddetta somma con idonei accantonamenti di spesa sul bilancio 2018 per cui si rende necessario prevedere una sopravvenienza

passiva di euro € 235.310,10 sul bilancio di esercizio 2019 per provvedere al finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018.

6. di impegnare l'Amministrazione a regolarizzare e contabilizzare al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio 2019 la sopravvenienza passiva di euro 235.310,10

7. Dato atto che il presente Decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi art. 21 novies, comma 3, L.R. 32/2002;

Il Direttore

Simonetta Cannoni

Il Direttore La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.